

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 20 MAG. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 806 del 14 MAG. 2012

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

PROT. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Esecutiva: SI  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO: OTTEMPERANZA ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI CATANIA RESA NELLA CONTROVERSIA RIZZO C/ ASP (N. 549/2011 VG) – LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI EURO 814,32**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE SETTORE  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
*Dr. Giovanni Tolomeo*

IL DIRETTORE  
IL DIRETTORE SETTORE  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
*Dr. Giovanni Tolomeo*

Il 14 MAG. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

**SU PROPOSTA** della Direzione della S.C. Affari Generali e Legali, che, con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura, ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che con ricorso del 22.10.2010 il dott. geol. Antonio Rizzo richiedeva al Tribunale di Ragusa per l'udienza del 6.12.2010 la nomina di un arbitro per l'Azienda per la risoluzione della controversia avviata dall'istante (ai sensi dell'art. 18 del disciplinare di incarico sottoscritto il 30.8.2000) per il pagamento della somma di Euro 6.407,10 oltre accessori per la attività di perizia geognostica connessa alla progettazione del secondo poliambulatorio specialistico di Ragusa;

**VISTA** la relazione prot. 04 del 7.1.2003 a suo tempo predisposta dal RUP ing. Gaetano Cilia, che concludeva per la non validazione del progetto in questione, attesa la non completezza e non funzionalità dello stesso e la non realizzabilità, così come proposto, per insufficienza del finanziamento e che l'art. 13 del disciplinare di incarico sottoscritto con il Dott. Geol. Rizzo, prevede che, nel caso di mancato finanziamento dell'opera, il pagamento sarebbe avvenuto secondo i tempi e le procedure di cui all'art. 16 della L.r. 9.10.1998 n.27 ;

**CONSIDERATO** che con nota del 4.11.2010 l'Azienda, sulla scorta delle superiori considerazioni, ha comunicato di non ritenere che la fattispecie possa rientrare nella citata clausola arbitrale, che va riferita esclusivamente alla sola questione della determinazione del *quantum* di liquidazione dei compensi relativi a progetti completi e finanziati;

**PRESO ATTO** che con nota del 17.2.2011 l'Avv. Enrico Schembari ha comunicato di essere nominato arbitro per conto dell'Azienda dal Giudice del Tribunale di Ragusa, dott. Duchi, ed ha invitato l'Azienda ad assumere i conseguenti provvedimenti;

**VISTA** la deliberazione n. 439 del 11.3.2011 a mezzo della quale si disponeva di proporre impugnazione avverso il provvedimento di nomina dell'arbitro per l'Azienda, mai notificato all'Ente, emesso dal Giudice del Tribunale di Ragusa, Dott. Duchi, nel procedimento arbitrale promosso dal Dott. Geol. Antonio Rizzo, conferendo, all'uopo, incarico professionale all'Avv. Franco Vindigni;

**VISTA** la nota del 22.7.2011 dell'Avv. Vindigni e relativo allegato provvedimento del Tribunale di Ragusa, reso in data 29.6.2011, che ha dichiarato improponibile il reclamo avanzato dall'Azienda;

**RITENUTO** che, non condividendo tale decisione, l'Azienda giusta deliberazione n.1509 del 16.9.2011 impugnava detto provvedimento innanzi la Corte di Appello di Catania ;

**VISTA** l'ordinanza della Corte di Appello di Catania resa nel procedimento n. 549/2011 VG che ha dichiarato inammissibile la proposta impugnazione, condannando altresì l'Azienda alle spese del giudizio;

**VISTA** la notifica in forma esecutiva dell'ordinanza e la nota spese trasmessa dall'Avv. Luca Licitra, legale del dott. Rizzo, dalla quale risulta che l'importo dovuto è pari, complessivamente, ad Euro 814,32;

**RITENUTO**, pertanto, che occorre procedere al pagamento della somma dovuta a titolo di spese giudiziali, attesa la immediata esecutività dell'ordinanza in oggetto, fermo ed impregiudicato ogni diritto ed azione dell'Azienda per il merito del giudizio tuttora pendente di impugnazione del lodo arbitrale ed opposizione al D.I. del Tribunale di Ragusa;

**SENTITO** il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- In ottemperanza all'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Catania nel procedimento n. 549/2011 VG sopra meglio descritta, resa nella controversia tra l'Azienda ed il Dott. Rizzo Antonio, che ha dichiarato la inammissibilità della impugnazione con condanna dell'Azienda alle spese del giudizio;
- Liquidare e pagare in favore del Dott. Geologo Antonio Rizzo le spese del giudizio, pari a complessive Euro 814,32;
- Procedere al pagamento mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate nella allegata documentazione.
- Disporre l'immediata esecutività del presente atto deliberativo al fine di evitare azioni esecutive con danno per l'Azienda.

L.F.P.1501/12

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>1.471.897,12</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			